

COMUNE DI POMARETTO



REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 25.03.2014
Pubblicato dal 27.03.2014 al 06.04.2014 – ripubblicato per ulteriori 15 giorni

Pomaretto, li 24 aprile 2014

Il Segretario Comunale
f.to in originale - Alessandra d.ssa Ferrara

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, mercatali e non, del Comune di Pomaretto, ai sensi del titolo III, capo I, punto 7 della deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., al fine di garantire efficienza del servizio all'utenza e alle stesse imprese commerciali.
2. Le attività commerciali su area pubblica esercitate mediante strutture fissate permanentemente al suolo sono regolamentate nel rispetto del tit. II, co. 11 della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Art. 2 – Definizioni

1. Il commercio su area pubblica puo' essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed e' subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica temporaneo ed occasionale, rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
3. L'attività commerciale su area pubblica puo' essere svolta dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e del d.lgs n. 228/2001, nel rispetto delle norme del presente regolamento e negli spazi a loro espressamente riservati nell'atto isitutivo della forma di commercio su area pubblica.
4. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente, qualora il soggetto sia in possesso dell'apposita iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le forme, le modalità delle leggi speciali di questo settore, esclusivamente per i prodotti posti in vendita e nel rispetto dell'utilizzo del posteggio e dell'eventuale vincolo merceologico. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per *commercio su aree mercatali*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate oppure no;
- b) per *mercato* l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata oppure no, destinata anche stagionalmente all'esercizio del commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande.
- c) per *aree extramercatali*, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come individuate dalla DCR 1° marzo 2001, n. 626-37/99 e articolata con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- d) per *posteggio* la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale o temporanea.
- e) per *posteggio riservato* il posteggio individuato per gli imprenditori agricoli.
- f) per *merce* destinata alla vendita tutta quella presente presso il posteggio in concessione nella giornata di mercato;
- g) per *settore merceologico* il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- h) per *presenze* il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale negli orari stabiliti dal Regolamento comunale, a prescindere dal fatto che abbia potuto oppure no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia.
- i) per *assenza* la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolare all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- j) per *operatore* qualsiasi soggetto, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- k) per *spunta* l'operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi rimasti vacanti.
- l) per *area espositiva* l'area destinata agli espositori;

- m) per *delega* l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare l'attività di vendita in sua vece;
- n) per *autorizzazione di tipologia A* si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- o) per *autorizzazione di tipologia B* si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Capo II

ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI

Art. 3 – Individuazione dell'area extramercatale - gruppo di posteggi - Disciplina -

1. Il commercio su area pubblica mediante la forma di Gruppo di Posteggi é disciplinata secondo il seguente prospetto:

AREA EXTRAMERCATALE- GRUPPO DI POSTEGGI

Ubicazione	Data svolgimento	Posteggi settore alimentare	Posteggi settore extra alimentare	Posteggi per imprenditori agricoli
Piazza fratelli Caffer	Tutti i Giovedì	Dal nr. 1 al nr. 4	Dal nr. 5 al nr. 6	Nr. 3 posteggi in area riservata

Art. 4 – Spostamento del mercato/gruppo di posteggi

1. In caso sorgesse la necessita' di provvedere al trasferimento temporaneo del mercato/gruppo di posteggi per cause sopravvenute (lavori, inagibilita', ecc.) la Giunta Comunale individua con apposito atto deliberativo l'area da utilizzarsi temporaneamente per assicurare il regolare svolgimento del mercato e i tempi del suo utilizzo. L'area dovra' assicurare un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo o definitivo del mercato/gruppo di posteggi, verra' predisposto a cura del Servizio competente del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio e, sulla base di tale elenco, gli operatori saranno chiamati in ordine per esprimere le opzioni di scelta dei nuovi posteggi.
3. L'elenco di cui al comma 2 e' compilato tramite specifica regolamentazione approvata dalla Giunta Comunale, previa consultazione

con le associazioni di categoria del commercio, degli agricoltori e dei consumatori e i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento. In ogni caso la regolamentazione finalizzata alla formazione dell'elenco dovrà prevedere una graduatoria sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese della CCIA, temperata, con l'accertata regolarità nel pagamento dei tributi e imposte comunali o canone scaturenti dalla concessione del posteggio stesso.

4. L'espressione della opzione di scelta del posteggio da parte dell'operatore è subordinata e viene effettuata nel rispetto di tutte le impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili in sede di istituzione del mercato.
5. Nel caso previsto dal tit. III capo I n. 7 lett. e) della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642, il Comune concorda il trasferimento o la sospensione del mercato con i rappresentanti degli operatori dandone avviso scritto almeno una settimana prima dell'evento.
6. In caso di festività coincidente con il giorno di mercato esso è anticipato al primo giorno non festivo antecedente tale data.

Art. 5 – Orari

Il mercato settimanale/gruppo di posteggi del giovedì segue il seguente orario:

- periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
- in caso di anticipo del giorno di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

- Il commercio in forma itinerante segue la disciplina determinata per il commercio in sede fissa.

Art. 6 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su area pubblica, o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, co. 4 del d.lgs 114/98.
2. E' vietato utilizzare altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
3. Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante potranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto. Si considera mutato il punto di sosta se spostato di almeno 500 metri dal precedente.

Capo III

AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E CONCESSIONE POSTEGGI

Art. 7 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. Il Comune di Pomaretto rileva e fa proprie le disposizioni contenute nel tit. IV capi II e III della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.

Art. 8 – Rilascio autorizzazioni tipologia A – Procedimento amministrativo –

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Il procedimento amministrativo viene condotto secondo quanto normato dalla legge n. 241/90 e s.m.i.
3. Qualora la domanda pervenuta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, impartendo contestualmente un termine per la regolarizzazione. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'istanza viene dichiarata improcedibile e archiviata dal responsabile del procedimento.
4. Nel caso di istanza non sanabile e non regolarizzabile, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento notifica al soggetto interessato il diniego motivato dell'autorizzazione.
5. Il soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione di tipologia A per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare apposita istanza al Comune, utilizzando il modello regionale, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio e' oggetto di distinta autorizzazione.
6. E' ammesso, secondo le norme in vigore, in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di piu' autorizzazioni di tipologia A, per piu' mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

Art. 9– Concessioni di posteggio

1. I bandi per le assegnazioni dei posteggi sono emanati previo accertamento della disponibilita' dei posteggi stessi alla data di emanazione del bando.
2. La concessione del posteggio e' rilasciata contestualmente all'autorizzazione ed ha durata decennale.
3. Qualora in sede di controllo il Servizio comunale competente rilevi:

- a) la perdita di requisito dell'area oggetto di concessione secondo quanto programmato dal Consiglio Comunale in sede di assunzione della deliberazione prevista dall'art. 28 comma 15 del d.lgs. 114/98: il responsabile del procedimento avvia il procedimento di adeguamento della concessione alle linee programmatiche decise dal Consiglio Comunale.
 - b) la perdita dei requisiti ex art. 5 sopra citato: il responsabile del procedimento avvia il procedimento di revoca della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione di tipologia A; il termine di conclusione di detto procedimento e' di trenta giorni dall'avvio dello stesso.
 - c) l'irregolarita' nel pagamento di tributi, tasse e canoni scaturenti dalla concessione del posteggio: il Servizio comunale competente avvia procedimento finalizzato all'emanazione di provvedimento che rende inefficacie la concessione del posteggio fino ad avvenuta regolarizzazione, dandone notizia al soggetto titolare della concessione . Le assenze che derivano dalla sospensione dell'efficacia della concessione di posteggio sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art 29, comma 4, lettera B del d.lgs 114/98 per la formazione del presupposto della decadenza di concessione del posteggio stesso.
4. Il cumulo di 2 provvedimenti di sospensione dell'attività comporta il diniego di rinnovo della concessione di posteggio.

Art. 10 – Autorizzazione di tipologia B

1. Il Comune di Pomaretto rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica per i soggetti residenti nel proprio territorio e per le societa' aventi ivi sede legale.
2. L'autorizzazione di tipologia B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, cosi' come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/C del 16.01.2001, l'esercizio dell'attivita' nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore finale, secondo quanto previsto dall'art. 28 , c. 4, del d.lgs n. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione all'assegnazione giornaliera (spunta) in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non e' possibile rilasciare piu' di un titolo autorizzatorio nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del d.lgs 114/98 e della DGR 32-2642 del

02.04.2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 11 – Rilascio autorizzazioni tipologia B – Procedimento amministrativo –

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia B si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del responsabile del procedimento.
2. Il procedimento amministrativo viene condotto secondo quanto normato dalla legge 241/90.
3. Qualora la domanda pervenuta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, impartendo contestualmente un termine per la regolarizzazione. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'istanza viene dichiarata improcedibile e archiviata dal responsabile del procedimento, e l'autorizzazione viene negata.
4. Nel caso di istanza non sanabile e non regolarizzabile, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento notifica al soggetto interessato il diniego motivato dell'autorizzazione.

Art. 12 – Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal comune ai sensi dell'art. 11, c. 4, della legge regionale n. 28/99, in occasione di feste, fiere, mercati straordinari e altre riunioni straordinarie di persone e con i criteri e nelle aree stabilite dal Consiglio Comunale con la/le deliberazione/i di riconoscimento e istituzione delle forme commerciali su area pubblica.

Capo IV REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI

Art. 13 – Assegnazione giornaliera dei posti vacanti (spunta)

1. I posteggi non occupati entro l'orario stabilito sono ritenuti disponibili per l'assegnazione giornaliera.
2. L'assegnazione giornaliera dei posti disponibili viene effettuata dagli incaricati comunali.
3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti vacanti deve avvenire tra gli operatori presenti in spunta secondo le seguenti priorità previste

dai nuovi criteri per il commercio su area pubblica (Capo II, punto 24 DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642):

- a) piu' alto numero di presenza sul mercato di che trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita;
- b) maggiore anzianita' di iscrizione al Registro Imprese della CCIA;
- c) maggiore anzianita' dell'autorizzazione esibita.

4. L'assegnazione giornaliera viene effettuata prioritariamente a coloro che hanno il piu' alto numero di presenze sul mercato oggetto di assegnazione giornaliera, quale che sia qualsiasi altro requisito (residenza, sede, nazionalita', ecc). A parita' di presenze viene considerata la maggiore anzianita' come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, che i soggetti aspiranti all'assegnazione devono avere al seguito; al verificarsi di ulteriore parita' viene presa in considerazione la maggiore anzianita' dell'autorizzazione esibita per quell'assegnazione.
5. La graduatoria delle prioritari e' aggiornata settimanalmente.
6. Il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su aree pubbliche, a pena di esclusione dalle operazioni di spunta, ed esibire la stessa durante dette operazioni. Qualora non sia titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarita' alla sostituzione nell'esercizio di vendita per quella giornata di mercato.
7. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intendera' rifiutato e per questo motivo non potra' chiedere altro posteggio e non sara' conteggiata presenza. Il posteggio rifiutato sara' assegnato ad altri operatori in successione di graduatoria.
8. Ai fini della validita' della presenza l'operatore commerciale assegnatario del posteggio non puo' interrompere l'attivita' di vendita prima che siano trascorse ore 2 dall'assegnazione dello stesso.
9. E' vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci, o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso, pena l'esclusione del soggetto responsabile per quella giornata di mercato dalle operazioni di spunta e di assegnazione.
10. La spunta termina dopo che l'ultimo posteggio libero e' stato assegnato. E' vietato assegnare posteggi oltre il termine delle operazioni di spunta, che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili, o degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.
11. In caso di sub-ingresso nell'attivita' commerciale, qualora l'atto pubblico di passaggio dell'attivita' commerciale non disponga diversamente e qualora il cedente non abbia legato le presenze maturate sul mercato ad una

precisa autorizzazione, le presenze cumulate dal cedente transitano in capo al subentrante.

12. I posteggi riservati ai produttori e non occupati possono essere assegnati esclusivamente ad altri produttori
13. I posteggi del settore alimentare che risultano vacanti vengono assegnati agli alimentaristi. I posteggi del settore extralimentare che risultano vacanti vengono assegnati agli extralimentaristi.

Art. 14 – Aree destinate ai produttori.

1. I criteri di assegnazione giornaliera per le aree destinati ai produttori sono riportati nel successivo Capo V del presente regolamento.

Art. 15 – Sostituzione del titolare

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo autorizzatorio.
2. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività secondo quanto normato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

Qualora la sostituzione sia ricorrente, il sostituto dovrà essere un soggetto coadiutore o dipendente in regola con le norme previdenziali e fiscali. Detti requisiti sono accertati d'ufficio presso gli uffici competenti.

Durante l'attività i sostituti dovranno avere al seguito il titolo originale dell'autorizzazione da esibire agli organi di vigilanza, nonché l'attrezzatura, il veicolo e le attrezzature fiscali del titolare. Inoltre dovranno essere muniti di apposita dichiarazione scritta di delega rilasciata e sottoscritta dal titolare dell'attività che contenga:

- l'identificazione del titolare dell'attività e relativa autorizzazione;
- l'identificazione del sostituto con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- il motivo eccezionale della sostituzione durante l'attività con espressa delega a farsi sostituire.

3. La sostituzione da parte di soggetto non legato al titolare da alcun rapporto di lavoro dipendente, o altro, può avvenire per un massimo di cinque volte nell'arco dell'anno solare. Superati tali termini la delega sarà inefficace.

Art. 16 – Uso del posteggio

1. Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato, purché sostituito nel rispetto

dell'articolo precedente. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne' occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione. Devono sempre essere rispettate le parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.

2. Le tende e gli altri mezzi di protezione del banco devono essere collocati ad un'altezza di almeno mt. 2,50 dal suolo, onde non fare impedimento al transito dei mezzi di soccorso. Tali attrezzature inoltre devono essere collocate in modo tale da non arrecare danno all'incolumita' pubblica, alla circolazione pedonale, ne' ostacolare le attrezzature o recare danno alle merci degli operatori attigui.

3. E' vietato:

- coprire, anche solo parzialmente la visuale dei banchi vicini, fermo restando la liberta' di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato;
- esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio;
- effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore;
- praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico, anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

Art. 17 – Subingresso nella titolarita' della concessione del posteggio

1. Le modalita' di subingresso sono stabilite dal Titolo IV capo IV della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 s.m.i.

2. Il subentrante, nel caso di cessione in proprieta' o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, prima di utilizzare il posteggio, deve presentare comunicazione di subingresso nella concessione e autorizzazione corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98. Pertanto l'accesso al mercato e all'uso del posteggio e' consentito esclusivamente previa presentazione della comunicazione di subentro nell'uso del posteggio al protocollo comunale. Copia dell'avvenuta presentazione della documentazione finalizzata al subentro nella titolarita' del posteggio deve essere tenuta al seguito ed esibita agli organi di vigilanza finche' non in possesso del titolo di concessione e autorizzazione volturati.

Art. 18 – Scambio consensuale del posteggio

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori e specializzazioni merceologiche eventualmente stabiliti per quel mercato.
3. Ai fini dello scambio i concessionari interessati devono presentare specifica istanza, a firma congiunta, contenente espressamente l'indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento dell'istanza e' subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento del mercato, nonche' del puntuale assolvimento di tutti i tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale e' operativa con la comunicazione agli interessati della nuova concessione di posteggio.

Art. 19 – Indisponibilita' o inagibilita' del posteggio

1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile il posteggio in concessione, anche in via temporanea, l'operatore interessato ha diritto di scelta in via prioritaria, rispetto agli spuntisti presenti, di nuovo posteggio tra quelli vacanti. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti sara' assegnata altra collocazione.
2. L'eventuale rinuncia ad operare non e' conteggiata assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lettera B del d.lgs 114/98.

Art. 20 – Migliorie

1. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile. L'istanza deve inequivocabilmente individuare il posteggio richiesto in miglioria e non possono essere prese in considerazione richieste generiche.
2. Nel caso di domande concorrenti la concessione del nuovo posteggio in miglioria e' effettuata sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica dell'istanza. A parita' di tale data, la definizione dell'ordine di precedenza e' determinato dai seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianita' di presenza maturata dal soggetto richiedente sul mercato;
 - b) maggiore anzianita' di esercizio del commercio su area pubblica del richiedente come risulta dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIA.

Art. 21 – Aggiunta di settore merceologico

1. L'aggiunta di settore merceologico è soggetta a comunicazione. Essa è permessa solo ai concessionari di posteggio del settore alimentare purché tale attività rimanga complementare alla vendita degli altri prodotti.

Art. 22 – Assenze e mancato utilizzo del posteggio

1. Il Servizio comunale competente, nel rispetto delle norme inerenti il procedimento amministrativo - L. 241/90 e s.m.i. - provvede ad esperire la formale comunicazione della decadenza della concessione del posteggio e della conseguente revoca dell'autorizzazione di tipologia A (dove ricorre la fattispecie), sulla base dell'accertamento del mancato utilizzo non giustificato del posteggio, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 lettera B del d.lgs 114/98.
2. Per ogni giorno di mercato utilizzo del posteggio, gli addetti alla vigilanza o il soggetto incaricato provvedono a registrare le assenze degli operatori assegnatari di posteggio fisso.
3. Le assenze degli operatori commerciali con posteggio non sono conteggiate in caso di mercato anticipato per festività. Parimenti, non vengono conteggiate né registrate le presenze degli operatori spuntisti.
4. Non verranno conteggiate inoltre le assenze in caso di gravi avversità atmosferiche.
5. Ai sensi dell'art. 29 c. 4 del d.lgs 114/98, sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare, dimostrate con apposita certificazione, valida anche per l'assistenza familiare. Sono inoltre giustificate le assenze per ferie, a condizione che non superino il numero di 4 nell'arco dell'anno solare.
6. I certificati giustificativi delle assenze devono pervenire al protocollo comunale entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza. I certificati dovranno essere prodotti in originale, o in copia autenticata conforme all'originale.

Art. 23 – Elenchi dei titolari di posteggio

1. Presso gli uffici comunali sono conservati gli elenchi dei titolari di posteggio. Tali elenchi devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze degli operatori. I produttori agricoli sono inseriti nel medesimo elenco.
2. Presso gli uffici comunali sono inoltre conservati i registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni con e senza posteggio.

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 24 – Produttori agricoli

1. Si considerano produttori agricoli agli effetti del presente regolamento gli imprenditori agricoli comunque costituiti come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione della propria produzione ed in possesso di Partita IVA per l'agricoltura e regolarmente iscritti agli specifici registri tenuti dalla Camera di Commercio.
2. L'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi che si renderanno disponibili avverrà sulla base di presentazione di istanza che specifichi:
 - generalità del richiedente o della società;
 - numero di codice fiscale e partita IVA;
 - estremi di iscrizione al Registro Imprese;
 - Indicazione dei/del mercati/o ai quali si intende partecipare;
 - Il periodo di utilizzo del posteggio (annuale, stagionale, espresso in mesi).

Alla domanda deve essere allegata autocertificazione, resa nelle forme di legge, nella quale il richiedente dichiara:

- a) di essere agricoltore (singolo o associato) e di vendere prevalentemente i prodotti ottenuti nei fondi in conduzione;
- b) il tipo di coltivazione o allevamento realizzato nella campagna agraria di riferimento;
- c) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita con indicazione delle strutture produttive a disposizione (serre, stalle ecc.);
- d) la quantità di prodotto ottenuto con riferimento ad un andamento stagionale regolare.

Per gli agricoltori associati le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) fanno riferimento ai fondi e alle produzioni di tutti i soci interessati alla vendita mercatale.

3. In considerazione che l'andamento stagionale dei raccolti non è prevedibile con precisione, le domande degli agricoltori possono essere inoltrate in qualsiasi tempo e verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, si applicano i criteri di priorità sanciti dall'art. 1 Capo II della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642.

5. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla DCR 508-14869 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posteggio fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità, ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.
6. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'agricoltore singolo o associato della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza secondo le regole dettate all'art. 10 di questo regolamento.
7. La concessione può essere rilasciata ai fini dell'utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori correlati alla fase di produzione.
8. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
9. Gli agricoltori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al rispetto di tutta la disciplina inerente l'uso del posteggio e la frequentazione delle forme di commercio su area pubblica, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni e orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, conferimento dei rifiuti.
10. La cessione dell'azienda agricola comporta la cessione dei diritti d'uso del posteggio.
11. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, qualora e solo se lo stesso sia titolare dell'azienda agricola.

Art. 25 – Assenze dei produttori

1. Non vengono computate ai fini della decadenza della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione inerente all'andamento stagionale sfavorevole, o calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune in via preventiva.
2. È ammessa comunicare agli uffici comunali la sospensione volontaria della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di n. 3 mesi.
3. Tenuto conto delle eccezioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono applicati, in quanto compatibili, i disposti dell'art. 24 del presente regolamento.

Capo VI Disposizioni comuni

Art. 26 – Obblighi e divieti

1. Agli operatori su area pubblica durante l'esercizio della loro attività e' fatto obbligo di:

- a) avere al seguito i titoli in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli, nonché tutte le attrezzature fiscali previste dalle norme in vigore;
- b) rispettare tutte le norme impartite in tema di orari di funzionamento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
- c) il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;
- d) proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte dell'utenza. Qualora la modalità di commercio messa in atto e' quella dell'autonomo servizio, e' obbligatorio fornire il cliente di guanti monouso a perdere;
- e) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole qualità e quantità delle merci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) tenere le derrate alimentari destinate alla vendita in massima accessibilità per il personale addetto alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario, Provvedere con massima cura alla pulizia e decoro delle attrezzature, nonché del posteggio dato in concessione;
- g) al termine dell'uso lasciare il posteggio e l'area mercatale completamente sgombra dai rifiuti, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti e contenitori mobili predisposti sull'area;
- h) rispettare tutte le norme e direttive che eventualmente possono essere impartite dall'Amministrazione Comunale in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di favorire l'efficienza e l'efficacia della stessa;
- i) adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato, agevolando qualsiasi operazione finalizzata a migliorare le opportunità di servizio del mercato stesso
- j) rispettare tutti i requisiti igienico sanitari previsti nell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della salute.

2. Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della propria attività e' fatto divieto di:

- a) formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;

- b) ammassare la merce in vendita a ridosso o in prossimità dei cassonetti di raccolta dell'immondizia;
- c) ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o intorno allo stesso, o in qualunque altro luogo dell'area mercatale. I rifiuti mano a mano che vengono prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori di raccolta.
- d) uccidere, spennare ed eviscerare animali su area pubblica, con esclusione degli ittici;
- e) richiamare i consumatori a voce alta od utilizzando strumenti di amplificazione sonora;
- f) coprire, anche parzialmente, e comunque impedire o rendere difficoltosa l'accessibilità agli idranti antincendio presenti sull'area;
- g) accendere fuochi a fiamma libera;
- h) utilizzare bombole a gas o simili senza averne preventivamente richiesta autorizzazione;
- i) svolgere attività di commercio su area pubblica in forma itinerante durante l'orario di svolgimento del mercato, all'interno dell'area mercatale e nel raggio di un chilometro da essa.

Art. 27 – Prodotti non vendibili sui mercati

1. E' fatto divieto porre in vendita su area pubblica i prodotti esclusi dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie. A tale scopo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, anche se all'interno dell'automezzo usato dall'operatore e parcheggiato nell'ambito del posteggio.
2. Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli eventualmente non previsti nella zona di mercato nella quale e' ubicato il posteggio interessato. In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.

Art. 28 – Aree espositive

1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente collocate in luogo di passaggio, apposite aree espositive.
2. E' vietata l'attività di vendita.
3. Per accedervi occorre presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il Servizio comunale competente. Le domande sono accettate in ordine di arrivo al protocollo comunale.
4. L'utilizzo dell'area rispetta l'orario del mercato ed e' soggetto a tutti i tributi e/o canoni che dalla concessione scaturiscono;

5. L'operatore richiedente l'utilizzo dell'area espositiva deve ritirare la relativa autorizzazione presso il servizio comunale competente ed averla al seguito durante l'uso dell'area.

Art. 29– Utenze

1. I consumi inerenti le utenze che servono i singoli posteggi nei mercati attrezzati sono a carico degli operatori.
2. A fronte di contatori cumulativi il Comune ripartisce i costi dell'anno fra gli operatori utilizzatori. La Giunta Comunale individua le modalita' di riparto delle spese.

Art. 30 – Verifica delle assenze

1. Le assenze degli operatori titolari di posto fisso sono rilevate in coincidenza dell'inizio dell'orario di vendita e sono annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.
2. Le presenze degli operatori spuntisti sono rilevate all'atto della spunta ed annotate sulle graduatorie in uso quel giorno di mercato.
3. Entrambi i rilievi previsti ai commi precedenti 1 e 2 sono trasmessi a cura della Polizia Municipale o del soggetto incaricato all'Ufficio Commercio per gli adempimenti amministrativi di competenza.
4. Gli operatori che non rispettano gli orari di inizio e fine stabiliti per il mercato sono considerati e rilevati come assenti.

Art. 31 – Pulizia dei posteggi

1. Agli operatori commerciali e' affidata la pulizia del posteggio assegnato. Al termine dell'attivita' deve essere lasciato pulito e sgombro dai rifiuti di qualsiasi genere. Tutti i rifiuti prodotti dall'operatore devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori localizzati presso l'area mercatale.
2. L'operatore e' tenuto ad attenersi alle regole di raccolta impartite, comprese quelle relative alla raccolta differenziata, da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 32 – Tributi e canoni

1. Dalla concessione del posteggio discende l'obbligo di pagare tributi e/o canoni di concessione, a termini dei regolamenti comunali.

Art. 34 – Vigilanza sul mercato

1. Preposti alla vigilanza sul mercato sono la Polizia Municipale e gli altri organi di polizia, nonché l'Azienda Sanitaria Locale per le competenze di sicurezza e prevenzione e di igiene degli alimenti.

Art. 35 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento e si fanno proprie le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i.

Capo VII SANZIONI

Art. 36 – Sanzioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni alle prescrizioni stabilite con il presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rientranti tra quelle già sanzionate dalla legge, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 37 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva e la sua seconda pubblicazione per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale e dalla stessa data è abrogata qualsiasi altra norma non compatibile con esso.